



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CORIGLIANO CALABRO**

Ordinanza di sicurezza balneare

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Circondario e del Compartimento marittimo di Corigliano calabro,

- Visto:** il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, l'articolo 57;
- Visto:** il Codice della Navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare, gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231;
- Visto:** il regolamento di esecuzione del predetto Codice, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e, in particolare, gli articoli 27, 28, 59 e 524;
- Visto:** il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, e, in particolare, gli articoli 128 bis, 129, 130, 131 e 144;
- Visto:** il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante *"Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*, e, in particolare, l'articolo 59;
- Visto:** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, e in particolare l'articolo 105, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88;
- Visto:** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 54, comma 4;
- Visti:** l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003, n. 172, rubricato *"Ordinanze di polizia marittima"*;
- Visto:** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto, successive modifiche e integrazioni;
- Vista:** la legge della Regione Calabria 21 dicembre 2005, n. 17, recante *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"*;

- Visto:** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146, successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento di attuazione del predetto Codice;
- Visto:** l'articolo 8, comma 10-bis, rubricato *“proroga termini in materia di salvamento acquatico”*, della legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*;
- Visto:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2024, n. 85, recante *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti”*;
- Visto:** l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 recante *“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”*;
- Visto:** il dispaccio protocollo n. 02.01.04/34660 in data 7 aprile 2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento: *“Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo”*;
- Vista:** la circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto protocollo n. 02.01/13413 dell'8 febbraio 2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti, in cui sia comunque vietato l'ingresso alle unità che navigano a motore;
- Vista:** la circolare del Ministero della Salute protocollo n. 18981-P-20 del 20 marzo 2012, in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *“(…) consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza, senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica (...)”*, prescrivendo la necessaria disponibilità di un “saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- Visto:** il dispaccio protocollo n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- Vista:** la nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro protocollo n. 14074 del 4 marzo 2024, avente per oggetto *“Beni del demanio marittimo - Esercizio delle funzioni amministrative e di polizia*

(amministrativa e giudiziaria) – Competenza”;

- Vista:** la deliberazione n. 53 del 17 febbraio 2025 della Regione Calabria – Giunta regionale – avente per oggetto: “*Stagione balneare 2025 – Atto di indirizzo*”;
- Visto:** il dispaccio protocollo n. 54363 in data 16 aprile 2025 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- Visto:** il dispaccio protocollo n. 70001 in data 22 maggio 2025 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- Viste:** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle a esse riconnesse;
- Vista:** l’ordinanza n. 3/2011 in data 24 gennaio 2011 di questa Capitaneria di porto, relativa alla disciplina delle attività subacquee non professionali;
- Vista:** l’ordinanza n. 56/2015 in data 24 giugno 2015, successive modifiche e integrazioni, di questa Capitaneria di porto relativa alla disciplina per l’esercizio di attività ludico diportistiche;
- Vista:** l’ordinanza n. 39/2018 in data 26 giugno 2018 di questa Capitaneria di porto, relativa alla disciplina della locazione e noleggio di natanti e all’uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee;
- Vista:** la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 23/2024 in data 30 aprile 2024;
- Visti:** gli esiti dell’incontro tecnico convocato con il foglio protocollo n. 10304 del 21 maggio 2025 e tenuto in data 23 maggio 2025 con i rappresentanti dei Comuni costieri del Circondario marittimo di Corigliano calabro;
- Considerato:** che i Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Corigliano calabro provvedono all’emanazione di apposite ordinanze per disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti a uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;
- Ravvisata:** l’opportunità di modificare la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 23/2024 al fine di aggiornare/integrare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del Circondario marittimo di Corigliano calabro, che si estende dal Comune di Rocca imperiale (CS) a quello di Cariatì (CS) inclusi, in riferimento alle disposizioni impartite in materia di misure di sicurezza della balneazione con il suddetto decreto legge;
- Visti:** gli atti d’ufficio e l’istruttoria condotta;

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Corigliano calabro, coincidente con la giurisdizione della Capitaneria di porto.
2. Ai soli fini dell'applicazione delle presenti norme in materia di sicurezza della balneazione, fatta salva la facoltà dei Comuni costieri in merito a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73, il servizio di assistenza ai bagnati deve essere attivato nel periodo compreso tra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre. In tale arco temporale non è consentita l'apertura delle strutture ai soli fini elioterapici. Resta inteso che anche al di fuori di detto periodo, nel caso di apertura al pubblico per fini diversi da quelli elioterapici, i concessionari/titolari di strutture balneari sono comunque tenuti a garantire il predetto servizio con le modalità di cui alla presente ordinanza.
3. I concessionari/titolari di strutture balneari e i Comuni costieri (per i tratti di arenile e di costa destinati alla libera fruizione) hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, ben resistenti alle intemperie, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse, a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune interessato, e hanno l'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e alla pronta rimozione della fonte di pericolo. I cartelli, preferibilmente conformi allo standard ISO 20712 (allegato 1), devono essere dotati di pittogrammi esplicativi e devono evidenziare in maniera specifica:
 - a. la presenza o l'assenza del servizio di salvamento;
 - b. gli orari del servizio di salvamento;
 - c. le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: correnti pericolose, fondale irregolare, scogli, risacca o presenza di meduse);
 - d. le condizioni meteomarine e i rischi tipici della zona.
4. È fatto, pertanto, obbligo ai concessionari/titolari di strutture balneari e ai Comuni costieri, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza e permanenza dei segnali e dei cartelli monitori di cui alla presente ordinanza di sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 593 del Codice penale e dagli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione, in caso di situazioni di emergenza o di pericolo per la vita umana in mare nel territorio del Circondario marittimo di Corigliano calabro, la

Capitaneria di porto di Corigliano calabro (attiva 24 ore su 24) dovrà essere contattata a uno dei seguenti recapiti telefonici:

- numero emergenza in mare: 1530 (chiamata gratuita);
 - numero unico di emergenza europeo: 112 (chiamata gratuita),
- oppure via radio sul canale 16 v.h.f., anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (u.c.g.).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni.
 - a. Capitaneria di porto: Capitaneria di porto di Corigliano calabro;
 - b. Ente locale: Comune territorialmente competente;
 - c. Assistente bagnanti: persona fisica dotata di idoneo brevetto all'esercizio della professione di assistente bagnanti in piscina, in acque interne e in acque libere (m.i.p.) in corso di validità, rilasciato da un'organizzazione abilitata a tale scopo;
 - d. Struttura balneare: esercizio posto su una area demaniale marittima, dove il concessionario/titolare, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, ecc).
 - e. Distanza dalla costa: la distanza in linea retta tra un punto in mare e il punto più vicino della battigia.
 - f. Fronte mare: la distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare.
 - g. Natanti senza propulsione meccanica e/o velica: natanti da spiaggia privi di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza muscolare umana. Sono esclusi, per esempio, scooter acquatici, propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, nonché tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boat*, tavole a motore e simili, come meglio disciplinato dall'ordinanza n. 56/2015 in premessa citata.

Articolo 3

Zone di mare riservate e vietate alla balneazione

1. Durante il periodo di cui all'articolo 1, comma 2, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nell'ambito del Circondario marittimo di Corigliano calabro, che si estende dal Comune di Rocca imperiale al Comune di Cariati inclusi, la zona di mare di ampiezza pari a 150 metri dalla battigia è riservata alla balneazione.

Al fine di tutelare maggiormente la sicurezza della balneazione, come previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 56/2015 in premessa citata, tutte le unità navali a

propulsione meccanica e/o velica devono navigare mantenendosi a distanze superiori a 200 metri dalla battigia.

Relativamente alla navigazione da diporto, per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, si rimanda alle specifiche norme in vigore sopra citate e alle ordinanze locali.

2. Le zone di mare vietate alla balneazione sono quelle:
 - a. negli ambiti portuali, nel raggio di 100 metri misurati dall'imboccatura dei porti e dai fanali di ingresso, in tutte le direzioni, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - b. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c. all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - d. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - e. alle foci di fiumi e torrenti, dei canali e dei collettori di scarico;
 - f. nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati a tutela della salute e della pubblica incolumità dall'Autorità competente, che i Comuni rivieraschi sono tenuti a segnalare mediante idonei cartelli monitori.
3. Sono permanentemente interdetti, per tutto l'anno, il transito e/o la sosta delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali per esempio le opere foranee) poste a difesa del litorale, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 4

Individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure.

Obblighi e facoltà dei concessionari/titolari di strutture balneari

1. Durante il periodo di cui all'articolo 1, comma 2, i limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa a una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro. Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale, ivi compresi i natanti senza propulsione meccanica e/o velica. Qualora per comprovate ragioni tecnico/operative non fosse possibile il posizionamento delle boe di colore rosso delimitanti la zona riservata alla balneazione, la Capitaneria di porto potrà, su specifica richiesta dei Comuni o dei concessionari/titolari delle strutture balneari, autorizzare il posizionamento delle boe all'interno dei limiti di cui all'articolo 3, comma 1. L'autorizzazione rilasciata avrà una validità pari a quella della concessione demaniale marittima e perderà efficacia alla naturale scadenza di quest'ultima, salvo proroghe o rinnovi della stessa, ovvero in caso di cambio del titolare della concessione stessa.
La struttura balneare, al rilascio della predetta autorizzazione dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) riportante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
COLLOCATE A XXX METRI
ANZICHÈ 150 METRI DALLA SPIAGGIA

Sono fatti comunque salvi i divieti imposti alle unità navali di cui agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza.

2. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione, ovvero antistanti le strutture stesse, e i Comuni nelle spiagge libere frequentate da bagnanti devono segnalare il limite delle cosiddette “acque sicure”, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale è consigliato bagnarsi alle persone non esperte nel nuoto. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti a intervalli non superiori a 5 metri e collegati con sagola galleggiante ancorata sul fondo alle due estremità.
3. In caso di impossibilità di ancoraggio dei gavitelli, qualora le coste siano a declivio molto rapido e le acque definite sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali autorizzate dagli Enti locali, i predetti soggetti devono apporre, in prossimità della battigia, idonea segnaletica, redatta almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), recante la scritta:

ATTENZIONE
PERICOLO ALTI FONDALI
BALNEAZIONE NON ADATTA AI BAMBINI NON ACCOMPAGNATI
E AI NON ESPERTI NEL NUOTO

4. I predetti soggetti, in caso di spostamento dei gavitelli per mareggiate o altre cause, devono provvedere tempestivamente a ricollocarli con i relativi corpi morti nella prescritta posizione non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.
5. Devono, altresì, rimuovere definitivamente i gavitelli e i relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

Articolo 5

Disciplina della balneazione e delle altre attività

1. Durante il periodo di cui all'articolo 1, comma 2, nelle zone riservate alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08.00 e le ore 20.00, e comunque in presenza di bagnanti anche oltre il predetto arco temporale, è vietato:
 - a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, eccezion fatta per i mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima, nonché per i natanti

- senza propulsione meccanica e/o velica: per esempio, quelli a remi, le canoe, i pattini, i mosconi, le lance, i pedalò e simili, la cui condotta dovrà, comunque, svolgersi evitando di arrecare qualsiasi nocumento o fastidio ai bagnanti;
- b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - c. fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, esercitare qualsiasi tipo di pesca, eccezion fatta per le manifestazioni sportive e/o ricreative all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
 - d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - e. sorvolare, con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato, compresi i veicoli a pilotaggio remoto (A.P.R./S.A.P.R.), e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccezion fatta per i mezzi di soccorso o di polizia.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, i bagnanti devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e alla profondità delle acque.
 3. Gli stessi bagnanti devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnanti, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo), ovvero tramite annunci con megafono o altro mezzo di diffusione sonora.
 4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto, in particolare in apnea o, comunque, subacqueo, nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
 5. La balneazione al di fuori dei limiti delle zone e degli orari stabiliti al comma 1 del precedente articolo 3 deve essere condotta con la massima prudenza, mediante costante verifica dello stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da **bandiera rossa** con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile.
 6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (eccezion fatta per i natanti destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

Articolo 6

Corridoi di atterraggio

1. Durante il periodo di cui all'articolo 1, comma 2, le unità navali a motore o a vela, comprese le tavole a vela, per raggiungere le spiagge, ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08.00 e le 20.00, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.

2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli, di colore giallo, distanziati a intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio, lato spiaggia, deve essere installato un cartello redatto almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), indicante:

**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE**

3. All'interno dei corridoi di atterraggio le unità navali devono navigare a lentissimo moto, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche che possano recare molestia o disturbo ai bagnanti. È fatto divieto di ormeggio e di ancoraggio all'interno dei corridoi di atterraggio ed esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione o alle sagole di congiunzione.

Il divieto vale anche per gli operatori commerciali del noleggio e della locazione, anche qualora provvisti di specifico titolo concessorio per l'ormeggio delle unità nautiche in specchio acqueo confinante con il corridoio. All'interno del corridoio la sosta dei natanti è consentita unicamente, presso la battigia, per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra, secondo il prudente apprezzamento e la responsabilità del conduttore dell'unità.

4. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compresi il rimessaggio e il noleggio/locazione di natanti a motore, e dai concessionari/titolari di strutture balneari che intendano esercitare il noleggio/locazione ovvero ricevere natanti a motore, nel rispetto delle disposizioni dei competenti Enti locali e destinati all'uso pubblico. Nelle spiagge libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali a motore, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

Articolo 7

Organizzazione del servizio di assistenza ai bagnanti le presso strutture balneari

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante il periodo di cui all'articolo 1, comma 2, devono attivare e garantire un efficiente servizio di assistenza e salvataggio. Nel caso in cui il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione di 80 metri.
2. Fuori dal periodo di cui all'articolo 1, comma 2, le strutture balneari dovranno comunque garantire il predetto servizio di assistenza nel caso di apertura al pubblico, fatta eccezione per l'ipotesi in cui - esclusivamente al di fuori del predetto periodo - intendano effettuare la sola attività di elioterapia: in tal caso, i concessionari/titolari

hanno l'obbligo di issare la **bandiera rossa** (vedasi l'articolo 7, comma 4, lettera h, della presente ordinanza), esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), recanti la seguente scritta:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

nonché informare, anche tramite megafoni, l'utenza presente nella struttura balneare. Nel suddetto periodo, qualora la struttura balneare intenda operare anche nei giorni festivi e prefestivi, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere, comunque, attivato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo (obbligo di un assistente bagnante ogni 80 metri o frazione), per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 80 metri il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari contigui anche se intervallati da spiaggia libera, purché sia garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione (compresi gli eventuali tratti di spiaggia libera).

Il piano organico deve riportare: le strutture balneari contigue per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico deve essere portato a conoscenza della Capitaneria di porto prima della data di inizio dell'attività.

4. Il servizio di salvataggio deve comprendere stabilmente:
- a. almeno un assistente abilitato al salvamento per ogni 80 metri di fronte mare o frazione, provvisto di brevetto in corso di validità contraddistinto dalla sigla "m.i.p.";
 - b. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione e all'estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
 - c. un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO" e il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
 - d. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
 - e. due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare di appartenenza;
 - f. un binocolo avente ingrandimento minimo pari a 7x;
 - g. un paio di pinne;

h. un pennone di idonea altezza su cui deve essere issata alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:

Bandiera verde:	regolare attivazione della postazione
Bandiera gialla:	obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento
Bandiera rossa:	balneazione pericolosa per cattivo tempo o in caso di mancanza del servizio di salvamento per fatti imprevisti e imprevedibili (vedasi il comma 8 del presente articolo)

- i. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio;
- j. un casco di sicurezza (tipo *rafting*) omologato da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere naturali o scogliere/pennelli artificiali.
5. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso possono essere utilizzati dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.
6. In caso di presenza di piscine all'interno della struttura balneare, il relativo servizio di salvataggio deve essere aggiuntivo rispetto a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
7. L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato alla Capitaneria di porto per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
8. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informarne la Capitaneria di porto (telefono 0983858211-12, posta elettronica istituzionale: cpcorigliano@mit.gov.it; posta elettronica certificata: cp-coriglianocalabro@pec.mit.gov.it) e il competente Ente locale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate. Non costituiscono imprevisto e, pertanto, non autorizzano a issare la **bandiera rossa** e a far mancare il servizio di assistenza e salvataggio tra le ore 08.00 e le 20.00, la consumazione dei pasti da parte dell'assistente ai bagnanti, né le altre pause o interruzioni contrattualmente e preventivamente convenute tra il datore di lavoro e gli assistenti bagnanti. In tali casi, i concessionari/titolari delle strutture balneari devono provvedere alla sistematica sostituzione dell'assistente bagnanti che si assenta, in maniera tale da garantire la continuità e l'effettività del presidio di sicurezza balneare.

9. È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Tale impiego è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- a. apposita comunicazione alla Capitaneria di porto di Corigliano calabro da parte del responsabile del servizio di salvamento, con cui questi si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - b. titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
 - c. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - d. la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
 - e. la moto d'acqua deve essere provvista di barella di tipo conforme alla vigente normativa in materia;
 - f. la moto d'acqua per raggiungere la costa, o allontanarsi da essa, deve utilizzare esclusivamente i corridoi di atterraggio di cui al precedente articolo 6.
 - g. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - dispositivo di retromarcia;
 - pinne;
 - coltello;
 - cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischietto;
 - torcia stagna;
 - strumento di segnalazione sonora;
 - apparato radio di comunicazione VHF marino.
10. Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
- casco protettivo omologato;
 - scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
 - giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione delle circostanze in atto e delle condizioni dell'intervento, tenuto conto delle condizioni meteo-marine, della distanza del pericolante e dell'eventuale presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

11. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento dell'Ente locale competente in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, comunque, a integrazione del servizio di assistenza e salvataggio

ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:

- a. per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane, nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti;
- b. nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. Dell'attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione all'Autorità marittima, nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio, specificando località e modalità dell'attività.

Articolo 8

Obblighi e facoltà dei Comuni costieri

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, i Comuni costieri, sulle spiagge libere, durante il periodo di cui all'articolo 1, comma 2, assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7 e appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dagli articoli 3 e 4.
2. I Comuni costieri che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui al precedente comma devono provvedere all'apposizione, sulle spiagge libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), riportante il seguente avviso recante la scritta:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

**LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA
BALNEAZIONE NON SEGNALATO**

**ATTENZIONE PERICOLO ALTI FONDALI
BALNEAZIONE NON ADATTA AI BAMBINI NON ACCOMPAGNATI
E ALLE PERSONE NON ESPERTE NEL NUOTO**

3. I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della segnaletica nel corso del periodo di balneazione stagionale e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.
4. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di atterraggio sulle spiagge libere in conformità a quanto previsto nei piani spiaggia.

5. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità di falesie e costoni rocciosi incombenti sulle spiagge, avendo cura di informare la Capitaneria di porto dei provvedimenti emessi a tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.
6. Per gli stabilimenti balneari e le strutture balneari, anche a uso privato e/o insistenti su aree private, compresi quelli la cui attività è connessa a colonie marine, campeggi, case di vacanza e simili, i Comuni costieri sono tenuti a emanare un provvedimento che imponga ai titolari dei citati esercizi di attivare una propria postazione di salvamento nel rispetto dei criteri indicati nella presente ordinanza, con particolare riferimento a:
 - organizzazione del servizio di assistenza ai bagnanti (*cf. articolo 7*);
 - altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari (*cf. articolo 9*);
 - obblighi per l'assistente bagnanti (*cf. articolo 10*).
7. Per i rimessaggi insistenti su aree diverse dal demanio marittimo, i Comuni costieri sono tenuti a emanare un provvedimento che imponga ai titolari dei citati esercizi di istituire e tenere aggiornato un registro su cui annotare le generalità e i recapiti dei conduttori/proprietari dei mezzi nautici, nonché degli orari di uscita/rientro giornalieri delle unità.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

Articolo 9

Altre disposizioni particolari per le strutture balneari

1. Le strutture balneari devono sempre essere dotate di:
 - a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato alla Capitaneria di porto e all'Ente locale;
 - e. un'idonea postazione, esclusivamente dedicata allo svolgimento del primo soccorso, debitamente areata e/o raffrescata, illuminata e mantenuta in condizioni da renderne compatibile la destinazione allo scopo. All'interno di detta postazione devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno 1 litro, caricata a 150 atmosfere, ovvero 2 bombole ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atmosfere. Le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;

- un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - una pinza tiralingua e un apribocca;
 - un saturimetro digitale portatile.
2. I concessionari/titolari di strutture balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *check-list* allegata alla presente ordinanza (allegato 2), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo, provvedendo a informare immediatamente la Capitaneria di porto e, quando necessario, l'Ente locale, delle eventuali problematiche riscontrate in merito, nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Articolo 10

Obblighi per l'assistente bagnanti

1. L'assistente bagnanti, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti degli articoli 331, 340 e 359 del Codice penale.
2. L'assistente bagnanti, che durante il servizio deve sempre vestire una maglietta di colore rosso con la scritta bianca “SALVATAGGIO” ed essere dotato di un fischietto, deve:
 - a. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti, a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - b. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di migliore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - c. non essere impiegato/impegnato in altre attività o, comunque, destinato ad altro servizio, salvo preventiva sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - d. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi del regolare espletamento del servizio;
 - e. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare della concessione, segnalando eventuali ostacoli e impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
 - f. segnalare con immediatezza alla Capitaneria di porto qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;

- g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza;
- h. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dall'articolo 5, comma 6;
- i. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- j. provvedere a issare la prescritta **bandiera rossa**, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
- k. provvedere a issare la prescritta **bandiera gialla** in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;
- l. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta della Capitaneria di porto o delle altre Forze di polizia;
- m. compilare e inviare senza ritardo alla Capitaneria di porto la "scheda di pronto intervento" di cui all'allegato 3, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione), al seguente contatto: cpcorigliano@mit.gov.it. Detta scheda dovrà essere compilata anche per comunicare eventuali inquinamenti, nidificazione di tartarughe, presenza di meduse o alghe/mucillagini, sia in mare che spiaggiate, al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa e dell'ambiente marino in genere.

Articolo 11

Disciplina delle attività subacquee

L'attività di immersione subacquea è disciplinata con ordinanza n. 3/2011 in premessa citata, recante la disciplina dello svolgimento delle attività subacquee, ludiche, ricreative, guidate e didattiche, compiute in apnea nelle acque del Circondario marittimo di Corigliano calabro.

Articolo 12

Disciplina della pesca nelle acque di balneazione

1. Fatto, comunque, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c., nonché quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, durante il periodo di cui all'articolo 1, comma 2, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, la pesca subacquea, anche sportiva e/o ricreativa, in presenza di bagnanti, può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.

È, comunque, sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

Articolo 13

Disciplina di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (*banana boat* ecc.), moto d'acqua, tavole a vela (*windsurf*, tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni del tipo *kite-surf* e simili)

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (*banana boat* ecc.), ovvero utilizzare moto d'acqua, tavole a vela (*windsurf* ecc.) e tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (*kite-surf* ecc.), deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese quelle relative ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
2. Tali attività sono disciplinate dall'ordinanza n. 56/2015 in premessa citata, successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento per la disciplina della navigazione da diporto e delle attività connesse. In deroga a tale disciplina, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, della presente ordinanza, nelle fasce orarie 08.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00, è vietato qualsiasi uso della moto d'acqua.
3. Per ragioni di sicurezza, i gestori di rimessaggi insistenti su pubblico demanio marittimo sono tenuti a istituire e tenere aggiornato un registro (secondo il modello riportato dall'allegato 4) su cui annotare le generalità e i recapiti dei conduttori/proprietari dei mezzi nautici, nonché degli orari di uscita/rientro giornalieri delle unità.

Articolo 14

Eventi di rilievo, rinvii e deroghe

1. La balneazione in prossimità di eventuali zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette secondo i provvedimenti dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, deve essere condotta nel rispetto dell'ordinanza emanata in materia dalla Capitaneria di porto. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno degli specchi acquei in cui è vietato transitare.
2. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla ordinanza n. 56/2015 in premessa citata.
3. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi, o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza della Capitaneria di porto. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
4. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento.
5. Fatti salvi i provvedimenti in materia emessi dalle Autorità competenti per i profili di rispettiva attribuzione, lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, processioni a mare, ecc.) deve essere disciplinato dalla Capitaneria di porto per le

finalità di cui all'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Relativamente a tali manifestazioni, non potranno essere istruite istanze presentate in difformità di quanto previsto dall'ordinanza n. 28/2010 in premessa citata.

6. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, la Capitaneria di porto può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

Articolo 15

Violazioni e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 del Codice della Navigazione e 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ferma restando ogni altra fattispecie d'illecito amministrativo eventualmente applicabile.
2. L'accertata inosservanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente locale per le azioni di competenza.

Articolo 16

Entrata in vigore e abrogazioni

1. La presente ordinanza di sicurezza balneare entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro>, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 32 della legge 9 giugno 2009, n. 69, e abroga l'ordinanza n. 23/2024 in premessa citata, così come ogni ulteriore precedente disposizione emanata da questa Capitaneria di porto che risulti in contrasto con il presente provvedimento.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile per gli utenti per tutta la durata del periodo di balneazione stagionale.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - a. distribuzione ai Comuni costieri di giurisdizione e alla Regione Calabria;
 - b. affissione all'albo degli Uffici marittimi del Compartimento marittimo di Corigliano calabro;
 - c. divulgazione a cura dei mezzi locali d'informazione.

Corigliano-Rossano (CS) *(data acquisizione su sistema DocuMit)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO

SPIAGGIA SICURA SAFE BEACH

SERVIZIO DI SALVATAGGIO
LIFEGUARD SERVICE

ORARIO
OPERATING TIME



PERICOLI POTENZIALI
POTENTIAL HAZARDS



Correnti pericolose
Dangerous currents



Fondale irregolare
Uneven seabed



Meduse
Jellyfish



Onde di risacca
High surf

08:00 – 20:00

BANDIERE DI BALNEAZIONE
BATHING FLAGS



Balneazione sicura
Safe bathing



Balneazione pericolosa
Hazardous bathing



Balneazione vietata
No bathing

ATTENZIONE - CAUTION - ACHTUNG - ATTENTION

SPIAGGIA NON SORVEGLIATA UNGUARDED BEACH UNBEWACHTER STRAND PLAGE NON SURVEILLÉE



ORARIO
come da
Ordinanza
Comune



**CORRENTI FORTI
E ONDE**
STRONG CURRENTS
AND WAVES
STARKE STROMBINGEN
UND WELLEN



**BALNEAZIONE
PERICOLOSA**
DANGEROSO OHHIMUNG
GEFÄHRLICHES BADEN
BAGNADE DANGEREUSE



**PRESENZA DI
SCOGLI**
PRESENCE OF ROCKS
STEINE IM MEERES
PRÉSENCE DE ROCHERS

SISTEMA DI BANDIERE - FLAG SYSTEM FLAGGENSYSTEM - SYSTÈME DE DRAPEAUX



VERDE
ASSISTENZA ATTIVA,
CONDIZIONI
FAVOREVOLI
ASSISTANCE ACTIVE,
FAVOURABLE
CONDITIONS
AKTIVER DIENST,
GÜNSTIGE VERHÄLTNISSE



GIALLA
ASSISTENZA ATTIVA,
CONDIZIONI
POTENZIALMENTE
RISCHIOSE
AKTIVER DIENST,
MÖGLICHERWEISE EISKEN-
DE VERHÄLTNISSE
ASSISTANCE ACTIVE,
CONDITIONS
POTENTIELLES



ROSSA
BALNEAZIONE
SCONSIGLIATA
O PERICOLOSA
BATHING NOT ADVISED
OR DANGEROUS
BADEN IST NICHT
EMPFOHLEN
ODER GEFAHRLICH





ATTENZIONE!

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

LOGO
COMUNE



WARNING!

BATHING NOT SAFE FOR LACK OF RESCUE SERVICE



ACHTUNG!

NICHT SICHERES BADEN FÜR MANGEL AN RETTUNG SERVICE



ATTENTION!

BAIGNADE PAS SÛR POUR MANQUE DE SERVICE DE SAUVETAGE



¡ATENCIÓN!

BAÑO NO SEGURO PARA LA FALTA DE SERVICIO DE RESCATE



ATENȚIE!

SCĂLDAT NU SIGUR PENTRU LIPSA DE SERVICIU DE SALVARE



انتبه!

الاستحمام يست آمنه لعدم وجود خدمة الإنقاذ

CHECK-LIST AUTOVERIFICA

(articolo 9, comma 2 dell'ordinanza di sicurezza balneare n. ____ del ____
della Capitaneria di porto di Corigliano calabro)

1	esposizione dell'ordinanza dell'Autorità marittima in luogo ben visibile. (articolo 16, comma 2, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. (articolo 36 del Codice della Navigazione)	☐ SI	☐ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. (indicare estremi della eventuale deroga concessa _____) (articolo 4, comma 1, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti, messa in opera di corridoi di atterraggio (larghezza = > 10 metri – gavitelli gialli distanziati a intervalli di 20 metri che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 metri). (articolo 6, comma 2, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. (articolo 7, comma 4, lettera c), dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro o, in alternativa, apposizione di cartelli (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 metri). (articolo 4, comma 2, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
7	idonea postazione adibita a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro caricate a 150 atmosfere ovvero almeno due, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atmosfere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone "ambu"; una cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente; tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini; una pinza tiralingua; un apribocca; un saturimetro digitale portatile (articolo 9, comma 1, lettera e), dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO

8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e un apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. (articolo 7, comma 4, lettera b), dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
9	un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 metri e frazioni successive di fronte balneare. In caso di servizio di salvataggio collettivo/associato, deve essere presente il piano organico. (articolo 7, comma 1, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: metri 200 di cima di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; un binocolo avente ingrandimento minimo pari a 7x; un paio di pinne; il megafono fisso o manuale; un casco di sicurezza di tipo rafting omologato. (articolo 7, comma 4, lettera c) dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. (articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. (articolo 9, comma 1, lettera a), dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. (articolo 5, comma 6, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte. (articolo 9, comma 1, lettera b), dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
15	Comunicazione all'Autorità marittima dell'utenza telefonica dello stabilimento balneare. (articolo 9, comma 1, lettera d), dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima n. _____ rilasciata in data ____/____/____ dal Comune di _____

Estensione del fronte mare di metri _____.

Autorizzazione ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della Navigazione n. _____ rilasciata data ____/____/____.

Gestione _____.

Data ____/____/____ Firma _____

La presente *check-list*, da esibire alle autorità preposte al controllo, è obbligatoria e non è, in ogni caso, esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore, ma rappresenta unicamente un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune predisposizioni di sicurezza.

SCHEDA DI PRONTO INTERVENTO

(articolo 10, comma 2, lettera m, dell'ordinanza di sicurezza balneare n. ____ del ____
della Capitaneria di porto di Corigliano calabro)

Alla Capitaneria di porto di Corigliano calabro

Data evento:	
Ora evento:	
Tipologia: (specificare la tipologia dell'evento e le modalità di intervento – es. salvataggio a nuoto, a distanza, recupero con pattino, ricerca disperso, etc.)	
Luogo dell'evento: (barrare la voce di interesse con una x e compilare)	☐ struttura balneare denominata: _____ nel Comune di _____ ☐ spiaggia libera del Comune di _____
Luogo dell'intervento (barrare la voce di interesse con una x e compilare)	☐ spiaggia ☐ mare – distanza dalla battigia metri _____ ☐ altro _____
Stato del tempo: (barrare la voce di interesse con una x e compilare)	☐ buono ☐ cattivo ☐ variabile tendente al miglioramento ☐ variabile tendente al peggioramento
Stato del mare: (barrare la voce di interesse con una x e compilare)	☐ calmo ☐ poco mosso ☐ mosso ☐ molto mosso o agitato
Altre informazioni sull'evento: (barrare la voce di interesse con una x e compilare)	☐ bandiera rossa issata ☐ bandiera gialla issata ☐ bandiera verde issata ☐ altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, _____ qualora _____ nota)

	_____ _____
Dati del pericolante/assistito: (se eventualmente disponibili)	Cognome _____ Nome _____ Data _____ e _____ luogo _____ di _____ nascita _____ _____ residente in _____ Comune _____ prov. _____ eventuale nazionalità estera _____ sesso _____ _____ età _____ contatti _____ (telefono/e-mail/pec) _____ _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)
Tipologia di emergenza/causa dell'incidente: (barrare la voce di interesse con una x e compilare)	☐ annegamento ☐ svenimento ☐ congestione ☐ ferita da taglio ☐ dolore al torace ☐ dolore all'addome ☐ mal di testa ☐ vomito ☐ crisi di panico ☐ emorragia ☐ convulsioni ☐ trauma (parte _____ del corpo _____ interessata _____) ☐ altro _____
Organizzazione di soccorso allertata in occasione del verificarsi dell'evento: (barrare la voce di interesse con una x e compilare)	☐ guardia costiera ☐ 118 ☐ altro (specificare _____)
Altri particolari da segnalare ed azioni intraprese: (compilare)	
Nome per esteso dell'assistente bagnanti intervenuto: (compilare)	

Parte prima**Allegato 4**

Generalità del conduttore/proprietario dell'unità ed estremi della patente nautica	recapito telefonico	Tipologia unità (<i>specificare se natante o imbarcazione</i>)	Targa Numero Marcatura CE	Identificativi del motore	Estremi copertura assicurazione e scadenza

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

Capitaneria di porto di Corigliano calabro

Indirizzo: Contrada Torricella inferiore, s.n.c. - Area portuale - 87064 Corigliano-Rossano (CS)

Contatti: telefono 0983858211 (h24);

e-mail: cpcorigliano@mit.gov.it – pec: cp-coriglianocalabro@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro

Pagina 25 di 27



[illegible]

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

Capitaneria di porto di Corigliano calabro

Indirizzo: Contrada Torricella inferiore, s.n.c. - Area portuale - 87064 Corigliano-Rossano (CS)

Contatti: telefono 0983858211 (h24);

e-mail: cpcorigliano@mit.gov.it – pec: cp-coriglianocalabro@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro

Pagina 26 di 27





IL DECALOGO DEL BAGNANTE

1. Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche.
2. Anche se sei un buon nuotatore non forzare il tuo fisico.
3. Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua e bagnati gradualmente.
4. Lascia trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno.
5. Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa.
6. Se non sai nuotare bagnati in acque molto basse.
7. Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione.
8. Non allontanarti dalla spiaggia oltre i 30 metri usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili.
9. Evita di tuffarti dagli scogli.
10. Osserva quanto previsto nelle ordinanze per la disciplina delle attività balneari, in particolare:
 - non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (con schiamazzi, giochi che rechino molestia ai vicini, radio a volume elevato, ecc...);
 - non portare animali sulla spiaggia, con l'eccezione delle zone ove ciò è espressamente consentito;
 - non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia;
 - non abbandonare rifiuti in spiaggia.

FATTO SALVO L'UTILIZZO DEL NUMERO D'EMERGENZA UNICO 112, PER L'EMERGENZA IN MARE È, COMUNQUE, ATTIVO IL NUMERO BLU 1530, GRATUITO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E ATTIVO 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO